



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24)

(Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 2089 del 07 Agosto 2025)

Art. 1 – Premessa e contenuto

1. È attivato, presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali dell'Università degli Studi di Messina, nelle sedi di Messina e di Noto, il Corso di laurea triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche" (L-24), secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe L-24 ha durata di 3 anni accademici per complessivi 180 crediti.
3. Il corso è ad accesso programmato a seguito di procedura di selezione emanata dall'Università degli Studi di Messina.
4. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche" (L-24) in accordo con il Regolamento didattico di Ateneo, nonché ogni diversa materia a esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
5. È consentita la contemporanea iscrizione a un altro Corso di Laurea oppure Corso di Laurea Magistrale, anche in altro Ateneo, Scuola o Istituto superiore a ordinamento speciale purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) i due CdS non appartengano alla stessa classe;
 - b) i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, ovvero si differenzino per un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) almeno pari ai due terzi del totale di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.
 - c) nel caso di contemporanea iscrizione a un CdS a numero programmato è necessario che il/la richiedente si trovi in posizione utile nella graduatoria.
6. È altresì consentita la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione o di master, a eccezione dei corsi di specializzazione medica, purché si sia in possesso dei titoli necessari per l'ammissione ai sensi della normativa vigente.

Art. 1-bis – Presupposti per la contemporanea iscrizione al Corso di Studi

1. Il presente articolo disciplina la contemporanea iscrizione a due corsi di studio. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione al Corso di laurea triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche", al fine di valutare l'oggettiva differenziazione dei due percorsi formativi, il Consiglio di Corso di Studio considera i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative presenti nell'offerta didattica programmata e i relativi CFU.

La valutazione della differenziazione verrà effettuata secondo le modalità e la tempistica riportate nel comma 2.

2. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione, il Consiglio di Corso di Studio con il supporto della competente segreteria amministrativa del Corso farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

3. Per le finalità di cui al comma 2, all'atto della richiesta di contemporanea iscrizione lo studente presenta il piano di studi completo per tutti gli anni di corso di entrambi i corsi di laurea. In questa fase lo studente può non operare la scelta delle attività TAF D.

4. La verifica di oggettiva differenziazione dei due Corsi di Studio da parte del Consiglio di Corso di Studi sarà positiva se la somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai SSD presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio è maggiore o uguale ai due terzi della somma dei CFU previsti per le suddette attività nel Corso di laurea triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche".

5. Qualora la verifica di cui al comma 4 sia negativa, il Consiglio di Corso di Studi delibera sulla non ammissibilità della richiesta.

6. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4, il Consiglio di Corso di Studi farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle "altre attività formative" associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nella Didattica Programmata dei due Corsi di Studio, fermo restando che in questa fase rientrano integralmente nella differenziazione tutti i CFU associati a:

- attività di tirocinio formativo e orientamento;
- attività di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali;
- attività di tirocinio pratico valutativo;
- laboratori associati a specifici SSD;
- prova finale;

poiché si tratta di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso e non spendibili per l'altro Corso di Studi.

7. La valutazione complessiva ai fini dell'ammissibilità della contemporanea iscrizione si ottiene sommando i risultati delle verifiche di cui al comma 4 e al comma 6. La verifica è positiva se la somma dei due valori risulta maggiore o uguale ai due terzi del numero di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.

8. Solo dopo l'esito della verifica di cui al comma 7, il Consiglio di Corso di Studi delibera con motivazione sull'accettazione dell'istanza.

Art. 1-ter – Verifica del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione

1. La verifica annuale del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione al Corso di laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche”, prevista dalla vigente normativa, è effettuata dalla segreteria amministrativa del Corso e risulta assolta in assenza di modifica dei piani di studio.
2. In caso di eventuale modifica di uno o entrambi i piani di studio che coinvolga le attività di base, caratterizzanti o affini o integrative o di passaggio ad altro corso di studio o di trasferimento in ingresso, lo studente deve presentare apposita istanza al Consiglio di Corso di Studi affinché quest’ultimo possa operare un nuovo controllo in merito alla necessaria differenziazione di cui all’art. 1 bis, comma 4.
3. Solo dopo l’esito positivo del nuovo controllo il Consiglio di Corso di Studi delibera sulla modifica del piano di studi e l’eventuale modifica sarà operata direttamente dalla segreteria amministrativa del corso.
4. Per l’inserimento nel piano di studi di attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), o per una successiva modifica delle suddette attività TAF D, lo studente deve presentare apposita istanza al competente Consiglio di Corso di Studi per la successiva deliberazione.

Art. 2 – Obiettivi formativi

Obiettivi formativi specifici del Corso:

- fornire una base culturale interdisciplinare e una formazione generale sui diversi settori delle discipline psicologiche;
- favorire l’acquisizione di adeguate conoscenze di base sui metodi e le procedure di indagine tipiche delle scienze psicologiche (osservazione e raccolta di evidenze empiriche misurabili, attività sperimentali, uso di strumenti statistici e psicometrici);
- sostenere competenze ed esperienze applicative atte a saper valutare i fattori cognitivi, emotivi e comportamentali in tipologie di eventi relativi a individui, gruppi e comunità;
- assicurare adeguate competenze per l’uso scritto e orale di una lingua dell’EU.

Il corso è strutturato in una AREA GENERALE di apprendimento, articolata in:

- AREA FONDAMENTI METODOLOGICI E BIOLOGICI DELLA PSICOLOGIA: il principale obiettivo è quello di fornire le conoscenze di base sui fondamenti storico-epistemologici della psicologia, sui processi che la caratterizzano e sulle basi biologiche e neuroscientifiche del comportamento umano.
- AREA INTERDISCIPLINARE: ha come obiettivo principale quello di garantire una base di conoscenze multidisciplinari utili sia per favorire l’inquadramento della psicologia in un più ampio panorama culturale e scientifico, sia per l’acquisizione di elementi utili all’interazione con altre figure professionali nel lavoro in équipe.
- AREA EVOLUTIVA E FORMATIVA: ha come obiettivo principale quello di fornire i presupposti teorici e metodologici della psicologia dello sviluppo e della formazione cognitiva nel corso dell’evoluzione tipica ed atipica dei processi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita.
- AREA CLINICA E SOCIALE: ha come principale obiettivo quello di fornire conoscenze di base sulle teorie di riferimento della psicologia sociale, dinamica e clinica. Ciò al fine di concorrere a

definire strumenti formativi funzionali ad un'adeguata comprensione iniziale delle dinamiche interazionali e sulle varie forme di disagio negli individui, nei gruppi e nelle comunità.

- AREA TECNICA E APPLICATIVA: ha come principale obiettivo quello di favorire l'acquisizione delle competenze metodologiche di base e addestrare alla somministrazione degli strumenti psicometrici. In essa si intende anche potenziare la capacità di lettura, comprensione e produzione in lingua inglese nonché le competenze di ricerca.

Il Corso prevede, per la sede di Messina, 7 discipline al primo anno, 8 al secondo e 4 al terzo. Per la sede di Noto, 7 discipline al primo anno, 7 al secondo e 5 al terzo. I laboratori sono distribuiti lungo l'intero percorso, mentre il tirocinio pratico-valutativo al terzo anno. La prova finale e quella di lingua sono previste al terzo.

Per facilitare l'organizzazione dello studio, si è ritenuto opportuno inserire al primo anno le discipline di base (fondamenti di psicologia generale, sociale, dello sviluppo e di psicologia clinica) e alcune discipline di formazione interdisciplinare anch'esse propedeutiche per la comprensione delle tematiche presenti negli anni successivi.

Nel secondo e terzo anno gli studenti si dedicheranno prevalentemente allo studio di discipline caratterizzanti. Più dettagliatamente nel secondo anno, oltre a fondamenti di neuroscienze quale disciplina di base, si impegneranno prevalentemente nelle tematiche specifiche della psicobiologia, della psicomatria, dalla psicologia cognitiva e della pedagogia sperimentale, mentre al terzo anno affronteranno tematiche psicologiche più specifiche. Soprattutto nel terzo anno, attraverso appositi laboratori e il periodo di tirocinio pratico-valutativo, anche presso enti esterni convenzionati, gli studenti potranno acquisire competenze tecniche e applicative di base.

Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate all'apprendimento e sviluppo di competenze e abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. La giuntura specifica delle attività formative professionalizzanti, per il corso di studi triennale, prevede l'acquisizione delle competenze professionali di base, che caratterizzino tutti gli ambiti della psicologia e delle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita. Di rilievo per il CdS L-24 sono le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali e intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni. Infine, l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.

Art. 3 – Profili professionali di riferimento

Il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, in linea con gli orientamenti adottati dalla comunità scientifica e professionale degli psicologi in sede nazionale ed in sede europea, non fornisce la necessaria competenza per la pratica indipendente in psicologia. Per conseguire il titolo di psicologo il laureato deve, quindi, proseguire e completare il proprio percorso di formazione nella laurea magistrale.

I laureati di questo primo livello potranno, tuttavia, dopo avere svolto il tirocinio pratico valutativo e previa iscrizione alla Sezione B dell'Albo professionale degli psicologi, operare, con la supervisione di uno Psicologo professionista, nell'ambito dei servizi diretti alla persona, alle famiglie, ai gruppi ed alle comunità, finalizzati alla promozione del benessere, all'efficacia degli interventi educativi, al potenziamento delle risorse individuali e sociali.

In particolare, i laureati in "Scienze e Tecniche Psicologiche", abilitati all'esercizio della professione Psicologo – sez. B, possono svolgere le seguenti mansioni:

- 1) partecipazione all'équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- 2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- 3) collaborazione con lo psicologo che abbia una formazione quinquennale nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- 4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo con formazione quinquennale;
- 7) collaborazione con lo psicologo con formazione quinquennale nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

I laureati della classe L-24 avranno acquisito competenze emozionali e socio-relazionali; capacità di operare in équipe, capacità di gestione di gruppi in contesti normativi e disfunzionali; capacità di somministrazione di strumenti di assessment; capacità di applicazione delle principali tecniche di modificazione del comportamento; capacità di problem solving e decision making; capacità di identificare i fattori di rischio e di resilienza; competenze metodologiche e statistiche.

Gli ambiti lavorativi previsti per i laureati triennalisti della classe L24 richiedono in gran parte la supervisione di uno psicologo iscritto alla sez. A dell'albo professionale degli psicologi; pertanto, in massima parte, essi tendono a proseguire gli studi prima o parallelamente alla ricerca di una occupazione. Tuttavia, gli ambiti in cui possono operare autonomamente richiedono prevalentemente competenze relative alla somministrazione di strumenti di assessment e alla progettazione di interventi psico-cognitivi di orientamento, di prevenzione e riabilitazione del disagio psico-sociale e delle disabilità intellettive. Tali competenze vengono acquisite nel CdL triennale e sono utilizzabili sin dai primi anni d'impiego nel mondo del lavoro.

I laureati, abilitati all'esercizio della professione Sez. B, possono partecipare alla équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle competenze e nell'attuazione di interventi per la riabilitazione, la rieducazione funzionale e l'integrazione sociale. Possono contribuire alla realizzazione di interventi psico-educativi e alle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale ed utilizzare test psicologici per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale ed elaborare i dati finalizzati alla sintesi psicodiagnostica.

Tali competenze possono essere spese sia autonomamente (libera professione), sia presso:

- Enti Pubblici e Privati;
- Istituzioni Scolastiche;
- Centri di orientamento scolastico e professionale;
- Centri per l'impiego;
- Centri di Riabilitazione;
- Servizi materno-infantili;
- Servizi per la prevenzione del disagio;
- Aziende Pubbliche e Private (selezione del personale e gestione delle risorse umane).
- Aziende Ospedaliere;
- Ser.T;
- Istituti Penitenziari.

Il corso prepara pertanto alle professioni di:

- 1) Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0)
- 2) Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)
- 3) Intervistatori e rilevatori professionali - (3.3.1.3.2)

Art. 4 – Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea in "Scienze e Tecniche Psicologiche" (L-24), si richiede il possesso del titolo di scuola secondaria superiore previsto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. La verifica della preparazione personale (ex art. 6, comma 1 del D.M. 270/04) viene effettuata per gli studenti collocati nella graduatoria formulata dall'Ateneo ai fini dell'accesso sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-CISIA o equivalenti. La tipologia di TOLC, le sezioni disciplinari valuta-

te, e le soglie minime di superamento della verifica sono pubblicate nell'apposita pagina del sito di Ateneo "TOLC-Test on Line CISIA".

3. Ai candidati che, pur collocati utilmente in graduatoria, non abbiano raggiunto le soglie minime stabilite dal corso di laurea, verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso. Le modalità di recupero delle eventuali carenze nella preparazione iniziale sono rese note nell'apposita sottosezione della succitata pagina del sito di Ateneo.

In caso di mancato assolvimento degli OFA, lo studente sarà iscritto al primo anno ripetente.

Art. 5 - Organizzazione Didattica

1. Il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche è organizzato in un unico curriculum.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento l'Ordinamento Didattico (**Allegato 1**) e la Didattica Programmata (**Allegato 2**), approvata annualmente con riferimento alla coorte di studenti dell' a.a. di immatricolazione.
3. L'Ordinamento Didattico (**Allegato 1**) è l'atto istitutivo del corso di studio, approvato dal Ministero, che definisce la tipologia di crediti che devono essere acquisiti nei diversi settori scientifico disciplinari per conseguire il titolo con valore legale nella classe L24. L'Ordinamento Didattico può essere modificato dall'Ateneo previa richiesta al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), e solo dopo approvazione da parte del MUR viene adottato e rimane in vigore fino alla successiva eventuale modifica da realizzare con le stesse modalità.
4. La Didattica Programmata (**Allegato 2**) è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento, prima, e dall'Ateneo successivamente, e sviluppa l'Ordinamento Didattico nell'insieme nelle singole attività formative che costituiscono il corso di studi per l'intero percorso di studi con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a. di immatricolazione.
5. Nella Didattica Programmata sono definite:
 - l'elenco delle attività formative proposte e degli insegnamenti suddivisi per anno di corso e la loro, eventuale organizzazione in moduli;
 - il settore scientifico disciplinare oppure i settori scientifici disciplinari, nel caso di insegnamenti integrati, associati a ciascuna attività formativa;
 - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa compresa la prova finale;
 - la tipologia (lezione, esercitazione in aula, esercitazione in laboratorio), e il numero di ore da erogare per ciascuna attività formativa;
 - le eventuali propedeuticità.
6. Annualmente viene predisposta e approvata la Didattica Erogata che contiene il complesso di tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, del semestre di erogazione, della relativa copertura di docenza, la tipologia e il numero di ore di didattica da erogare. La Didattica Erogata è consultabile sul sito istituzionale del corso di studi.
7. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 10 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio⁸. I *syllabi* cioè i programmi dettagliati di ciascuno degli insegnamenti

impartiti nel corso di studi, nel quale il docente esplicita gli obiettivi formativi del corso, i prerequisiti, i contenuti del corso, i metodi didattici, le modalità di verifica dell'apprendimento ed i materiali didattici sono consultabili sul sito istituzionale del corso di studi.

9. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, organizzato in due semestri, degli esami di laurea, sulla base del Calendario di Ateneo, sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali (COSPECS).

Art. 6 – Obblighi di frequenza

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, tuttavia è fortemente consigliata.

Art. 7 – Propedeuticità

Non sono previste propedeuticità. In linea di principio, è consigliabile che lo studente segua le attività formative previste nel Didattica Programmata per semestre e anno di corso.

Art. 8 – Piano di studi

1. Ai fini del conseguimento del titolo, lo studente è tenuto annualmente a compilare mediante procedura informatica il proprio piano di studi, ovvero indicare le attività formative che intende seguire nell'a.a. di iscrizione.

2. La scelta può essere effettuata fra gli insegnamenti presenti nella Didattica Programmata del corso di laurea, nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Tutti gli insegnamenti selezionati nella compilazione del piano saranno poi riportati nel libretto dello studente, consultabile on-line nella propria area riservata.

3. Il piano di studi compilato secondo il suddetto comma 2 non è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di corso di laurea.

4. Il piano di studi va compilato sulla piattaforma UniME ESSE3 entro il 31 gennaio dell'anno accademico di iscrizione.

5. È altresì data la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale, in ossequio all'art. 11 comma 4-bis del D.M. 270/2004 e ss.mm.ii, comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dalla Didattica Programmata dell'anno di immatricolazione, purché coerenti con l'Ordinamento Didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. Le finalità del piano di studio individuale sono quelle di rispondere agli specifici interessi degli studenti verso l'acquisizione di determinati saperi.

6. Le attività formative proposte in sostituzione devono essere diverse da quelle previste dalla Didattica Programmata dell'anno accademico di immatricolazione (a titolo di esempio non è possibile sostituire un'attività formativa associata a un determinato settore scientifico disciplinare nel proprio corso di studi con un'attività formativa di uguale denominazione associata al medesimo settore scientifico disciplinare ma erogata in altro corso di studi), devono essere attive nei corsi di laurea dell'Ateneo all'atto della presentazione del piano di studi individuale e devono essere coerenti con l'Ordinamento Didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

7. Il piano di studio individuale deve anche mantenere la ripartizione dei CFU per ambiti disciplinari

stabilita dall'Ordinamento Didattico del corso di studi, in conformità a eventuali vincoli di propedeuticità e nel rispetto degli obblighi di frequenza previsti.

8. Il piano di studi individuale è sottoposto all'esame del Consiglio di corso di studi per la valutazione di coerenza con l'Ordinamento Didattico del corso dell'anno accademico di immatricolazione dello studente. A seguito della valutazione il Consiglio di corso di studi delibera l'approvazione o non approvazione della proposta, in ogni caso motivando la scelta. Il Consiglio di corso di studi si può avvalere, qualora lo ritenga necessario, di un colloquio supplementare con il proponente, volto a verificare le specifiche esigenze formative.

9. Il piano di studi individuale viene presentato dallo studente al Coordinatore del corso di laurea entro il 30 novembre dell'anno accademico di iscrizione secondo le modalità rese note dalla D.A. Servizi Didattici e Alta Formazione.

10. Per la presentazione del piano di studi individuale non è utilizzabile la procedura informatica.

Art. 9 – Attività a scelta dello studente

1. Le attività a scelta dello studente, a cui sono associati crediti formativi, comprendono attività formative ovvero attività organizzate o previste dall'Ateneo al fine di assicurare la più ampia formazione culturale e professionale degli studenti e favorire la flessibilità dei percorsi formativi.

I crediti per attività a scelta dello studente possono essere così conseguiti:

a) attraverso esami relativi a insegnamenti attivati nell'Ateneo in corsi di pari livello autonomamente scelti dallo studente. I contenuti dei corsi scelti dallo studente devono essere differenti dai contenuti dei corsi curriculari. Il docente titolare dell'attività scelta, qualora ne ravveda le condizioni, è tenuto a verificare la differenziazione dei contenuti dell'attività scelta con le attività curriculari presenti nella carriera dello studente e nel caso di significativa sovrapposizione è autorizzato a non far sostenere l'esame e a dare comunicazione al Coordinatore del corso;

b) attraverso attività culturali di Ateneo proposte da docenti e/o da strutture dell'Ateneo e/o da Associazioni studentesche iscritte all'Albo e sottoposte ad approvazione degli Organi Collegiali di Ateneo cui spetta l'assegnazione di CFU. Nella fattispecie rientrano: seminari e/o visite guidate purché non svolti nell'ambito di attività in aula, convegni, manifestazioni delle arti audiovisive e sceniche;

c) attraverso attività culturali di interesse del corso di studi e/o del Dipartimento in cui esso è incardinato. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo e/o da Associazioni studentesche iscritte all'Albo al corso di studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di una relazione scritta da parte dello studente con il corrispondente impegno orario ed eventuale verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti. Le attività culturali inerenti manifestazioni delle arti audiovisive e sceniche, ancorché di interesse del corso di studi e/o del Dipartimento, devono essere approvate dagli

Organi Collegiali.

2. Le iniziative promosse dall'Ateneo saranno convalidate dal Consiglio di corso di studio, previa presentazione di istanza di riconoscimento da parte dello studente, con attribuzione di crediti formativi nella misura deliberata dagli Organi Collegiali.
3. L'attribuzione dei CFU per le attività di cui al comma 1, lett. b) e c) avverrà secondo criteri che tengano conto che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.
4. Lo studente che scelga di conseguire i crediti per attività a scelta attraverso la modalità di cui al comma 1, lett. a) è tenuto ad individuare gli insegnamenti all'atto della compilazione del piano di studi e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno accademico di iscrizione. Successivamente al predetto termine non è consentita la sostituzione delle attività scelte dallo studente.

Art. 10 – Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine del periodo di erogazione delle attività, secondo modalità pubblicate nei *syllabi* degli insegnamenti consultabili sul sito istituzionale del corso di studi.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici e ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.
4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo.
5. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dallo svolgimento della prova precedente.
6. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente, sono considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti a una unità.
7. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

8. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (corsi liberi o extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

9. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. Il ricorso a tali prove intermedie deve essere previsto e pubblicato su UniME ESSE3.

Art. 11 – Anticipo esami di profitto

1. Lo studente potrà chiedere l'anticipo fino a due esami di profitto per anno accademico, qualora abbia già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti.

2. Lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami previsti nella prima semestralità del piano di studi per il proprio anno di corso e tutti gli esami degli anni precedenti potrà altresì chiedere l'anticipo fino a due esami per attività formative calendarizzate al secondo semestre del piano di studi dell'anno di corso.

3. L'autorizzazione all'anticipo degli esami sarà concessa dal Direttore di Dipartimento e il conseguente inserimento della disciplina sulla piattaforma UniME ESSE3 è subordinato all'accertamento, da parte della competente struttura amministrativa, dei requisiti richiesti.

Art. 12 – Composizione delle Commissioni di esame

1. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del corso di laurea, e sono composte da almeno due membri afferenti al settore scientifico disciplinare della disciplina, dei quali uno deve essere il docente titolare dell'insegnamento.

2. Nel caso di attività formative a più moduli (insegnamenti integrati) la Commissione è composta da un numero di docenti pari al numero di moduli appartenenti ai diversi settori scientifico disciplinari di cui si compone l'attività formativa, uno dei quali è il docente responsabile dell'insegnamento integrato. La valutazione complessiva del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli.

3. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente titolare del corso o, nel caso di attività formative a più moduli, dal docente responsabile dell'insegnamento integrato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, su proposta del Coordinatore di corso di laurea, il Direttore nomina un sostituto.

4. Nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di Professori e/o Ricercatori dei settori scientifico disciplinari della disciplina possono far parte della Commissione docenti a contratto e/o cultori della materia.

5. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve

autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata, fatto salvo l'eccezione prevista al successivo art. 13 comma 3.

6. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 13 – Mobilità nazionale e internazionale

1. Il corso di laurea promuove e incoraggia la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità e di scambio con Atenei nazionali e internazionali sulla base di convenzioni/accordi.
2. Il Consiglio di corso di studi si impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma di mobilità nazionale e/o internazionale per attività di studio e/o di tirocinio e di preparazione della tesi (cd. ricerca tesi) i CFU acquisiti durante il periodo mobilità, secondo quanto stabilito nel *Learning Agreement*, previo parere del referente della mobilità del corso di studi e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti vigenti sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero e in mobilità nazionale.
3. Gli assegnatari di borsa per la mobilità internazionale – che devono iniziare il periodo di frequenza di attività formative che prevedono le verifiche di profitto per il conseguimento di voti e crediti presso le Istituzioni ospitanti, qualora il calendario didattico dell'Ateneo estero si sovrapponga anche in parte con la calendarizzazione degli esami di profitto presso l'Università degli Studi di Messina – possono essere autorizzati in via eccezionale, rispetto a quanto disposto dall'art. 20 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo dal Direttore di Dipartimento, su motivata richiesta dello studente che evidenzia il ricorrere dei richiamati presupposti, allo svolgimento di esami in una data antecedente rispetto a quella stabilita dal Calendario didattico.
4. La richiesta di anticipazione della data di esame di cui al precedente comma può essere autorizzata esclusivamente all'interno della stessa finestra temporale di svolgimento degli esami di profitto e nell'ambito delle attività didattiche per il proprio anno di corso la cui erogazione è stata completata alla data della richiesta e per le attività didattiche degli anni di corso precedenti, come da piano di studi. Non è, pertanto, ammessa la richiesta di spostamento della data di esame per attività didattiche del proprio anno di corso non ancora erogate.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può essere concessa per la mobilità internazionale che riguarda esclusivamente lo svolgimento di attività di preparazione della tesi di laurea e/o il tirocinio formativo e di orientamento.

Art. 14 - Attività di tirocinio curriculare¹ e “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” e modalità di verifica dei risultati

1. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione e al suo arricchimento professionale.

¹ Le attività di tirocinio curriculare sono definite nel RAD come “attività curriculari di tirocinio formativo e di orientamento”.

2. La modalità di espletamento delle attività formative di cui al comma 1 sono disciplinate dal vigente Regolamento per la disciplina delle attività di orientamento e formazione curriculare.
3. Il Dipartimento stabilisce e rende pubbliche sul sito istituzionale le Linee Guida relative alla modalità di richiesta, approvazione e riconoscimento delle suddette attività.

Art. 14 bis – Tirocinio Pratico Valutativo

Le attività professionalizzanti prevedono il Tirocinio pratico-valutativo (TPV) nella misura di 10 CFU (L. n. 163/2021 e D. Interm. 654/2022). Il TPV è svolto, con la supervisione di uno psicologo laureato magistrale, internamente all'Ateneo oppure presso Enti e strutture convenzionati che erogano servizi psicologici alla persona e alla comunità. Le attività di TPV, definite in conformità con la normativa vigente e il Regolamento didattico di Ateneo, concernono:

- a) le attività formative per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative ai metodi empirici che caratterizzano gli ambiti della psicologia e delle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
- b) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, delle dinamiche entro e tra i gruppi, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
- c) l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.

I 10 CFU di TPV rientrano tra quelli previsti per essere ammessi alla Prova pratica-valutativa dei CCdSS in Psicologia, classe LM-51 abilitante (D.I. n. 654 del 5/7/ 2022, art. 2, comma 5).

Art. 15 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal piano della Didattica Programmata, a eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
2. Per il conseguimento della laurea lo studente presenta alla competente struttura amministrativa, per il tramite del Direttore, domanda di assegnazione dell'elaborato finale, controfirmata dal relatore, almeno 90 giorni prima della data di inizio della sessione in cui si intende sostenere l'esame di laurea. A tal fine farà fede la data del protocollo di ingresso. Per gli studenti in mobilità quest'ultimo requisito verrà attestato dal referente alla mobilità del corso di studi.
3. L'argomento dell'elaborato deve essere dichiarato all'atto della presentazione della domanda.
4. Possono svolgere il ruolo di relatore docenti dell'Ateneo, supplenti, docenti assegnatari di un contratto di insegnamento nell'anno accademico di presentazione della domanda.
5. La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione pubblica di un elaborato la cui redazione comporti un impegno dello studente commisurato al numero di crediti

assegnati alla prova finale.

6. La modalità di svolgimento dell'esame finale prevede la presentazione dell'elaborato, anche mediante supporto multimediale. Il tempo concesso per la presentazione è uguale per tutti i candidati e per tutte le sedute di laurea.

7. L'elaborato finale, munito del visto di approvazione del docente relatore, deve essere presentato dal candidato ai competenti uffici amministrativi, seguendo le procedure on-line almeno 7 giorni lavorativi prima della prova finale. L'elaborato è reso visionabile ai componenti della Commissione di laurea nominata dal Direttore.

8. L'elaborato finale è redatto e presentato nella lingua di erogazione del corso, ovvero su richiesta dello studente il relatore può approvare la redazione dell'elaborato in lingua inglese.

9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode.

10. Il punteggio dell'esame finale di laurea è pari alla somma tra il punteggio di base, il voto curriculare e il voto di valutazione. Il punteggio di base è dato dalla media ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi previste nel piano di studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; alle votazioni di trenta e lode è assegnato valore di 31.

11. Per l'attribuzione del voto curriculare la Commissione ha a disposizione fino a un massimo di 4 punti, che sono assegnati adottando i seguenti criteri:

- max 2 punti per partecipazione ad almeno un programma di mobilità con acquisizione di CFU (0,33 punti per ogni mese di mobilità);
- 2 punti per la conclusione degli studi entro la durata normale del corso;
- 1 punto per la conclusione degli studi entro un anno oltre la durata normale del corso;
- 1 punto premialità per l'acquisizione di almeno due lodi nelle materie di base e/o caratterizzanti.

12. Per l'attribuzione del voto di valutazione la Commissione ha a disposizione fino a un massimo di 7 punti che sono assegnati adottando i seguenti criteri:

- la qualità del lavoro dell'elaborato;
- la conoscenza da parte del candidato degli argomenti dell'elaborato e la capacità di saperli collegare alle tematiche caratterizzanti del corso di studi;
- la capacità di esporre in maniera fluida gli argomenti dell'elaborato e di trarre conclusioni coerenti con i risultati ottenuti entro il tempo assegnato per l'esposizione.

13. Ai candidati che abbiano conseguito un punteggio finale superiore o uguale a 112 può essere attribuita la lode, su proposta del relatore, con parere unanime della commissione. Inoltre, su proposta del relatore, con parere unanime della Commissione, se il punteggio base è superiore o uguale a 107 può essere attribuita anche la Menzione accademica.

14. L'esame di laurea si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea assegnato dalla Commissione.

15. Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della laurea deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congedi al termine della discussione dell'elaborato.
16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del corso di laurea ed è composta da almeno sette membri la cui maggioranza deve essere costituita da professori di ruolo titolari di insegnamento nel Dipartimento. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo a esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo, purché nel rispetto dell'art. 24 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo. Possono altresì far parte della Commissione docenti di altre Università ed esperti di enti di ricerca.
17. Il Presidente della Commissione è il Direttore del Dipartimento o il Coordinatore del Consiglio di corso di laurea, o, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri stabiliti.
18. Le prove finali per il conseguimento del titolo si articolano in almeno tre appelli, stabiliti nel Calendario didattico.
19. La consegna dei diplomi di laurea avviene in occasione di una cerimonia collettiva nella data stabilita dall'Ateneo.

**Art. 16 – Riconoscimento crediti formativi per trasferimenti,
passaggi da altro corso e iscrizione di studenti già laureati**

1. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo italiano o straniero, legalmente riconosciuto, di passaggio da altro corso di studio o di nuova iscrizione, il Consiglio di corso di laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente.
2. Qualora il corso di studi di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e successive modificazioni.
3. Il Consiglio di corso di laurea assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi settori scientifico disciplinari previsti nella Didattica Programmata del corso di studi in ingresso.
4. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un corso di laurea appartenente alla classe L24 la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
5. Le iscrizioni possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti residui disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti esposti nella scheda SUA-CdS.
6. Il Consiglio di corso di studi delibera altresì sul riconoscimento della carriera di studenti che, collocatisi in posizione utile in graduatoria, abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana o straniera e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, il riconoscimento dei crediti acquisiti.

7. Lo studente che ha conseguito il titolo in un corso di laurea appartenente a una classe diversa da L24 può chiedere il riconoscimento di tutto o parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale.
8. Lo studente che ha conseguito il titolo in un corso di laurea nella classe L24 può richiedere il riconoscimento di parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale, previa valutazione del Consiglio di corso di studi sulla differenziazione dei due corsi per obiettivi formativi specifici e piani di studio.
9. Lo studente che ha conseguito il titolo in un corso di laurea magistrale può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti nel suddetto corso, in ogni caso con esclusione della prova finale.
10. Nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti da più di 8 anni dalla data della richiesta di riconoscimento, il Consiglio, anche attraverso un'apposita Commissione, valuterà l'eventuale obsolescenza di tutti o di parte dei CFU acquisiti di cui si chiede la convalida, tenendo conto dei programmi d'esame esibiti dal richiedente e dell'esito di un colloquio di verifica, come previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.
11. Il Consiglio, su proposta della Commissione, delibererà eventuali prove integrative, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
12. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un settore scientifico disciplinare siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente settore scientifico disciplinare dell'insegnamento previsto nel corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.
13. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in settori scientifico disciplinari diversi da quelli impartiti nel corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Didattica Programmata e salva la possibilità di prevedere integrazioni.
14. In caso di convalida, qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un settore scientifico disciplinare siano superiori rispetto ai crediti formativi impartiti nel corrispondente settore scientifico disciplinare dell'insegnamento previsto nel corso, i crediti residui verranno convalidati come attività a scelta dello studente.
15. Nel caso di trasferimento da altro Ateneo o da altro corso di laurea o per studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio, agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri:
- a) all'insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto. Se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
 - b) se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media ponderata (rispetto al peso in CFU degli esami in questione) delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;
 - c) in caso di esami sostenuti presso Atenei stranieri, il Consiglio di corso di studi si basa sulle

tabelle di conversione (ECTS o altro) fornite dalle medesime università. Nel caso in cui l'Università straniera non fornisca tabelle di conversione, per l'attribuzione del voto italiano la votazione verrà ricondotta in trentesimi attraverso una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino.

16. Il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione secondo la seguente tabella:

- ammissione al 2° anno per un numero di CFU riconosciuti almeno uguale a 39;
- ammissione al 3° anno per un numero di CFU riconosciuti almeno uguale a 79.

Art. 17 – Riconoscimento dei crediti formativi per competenze professionali acquisite, per attività formative di livello post-secondario e per successi sportivi di eccellenza

1. Nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento Didattico di Ateneo, possono essere riconosciuti CFU per:

- a. conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b. attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
- c. il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Possono altresì essere riconosciuti CFU in relazione a:

- d. altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario incluse quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

2. Il limite massimo di crediti riconoscibili è pari a 48 CFU.

3. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

4. Allo studente è consentita la possibilità di chiedere in momenti diversi nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività di cui al comma 1, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo di 48 CFU.

5. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale, e viceversa.

6. Ai fini del riconoscimento, lo studente inoltra richiesta al Consiglio di corso di studio che delibera sulla base della documentazione prodotta con le modalità di cui al comma 7.

7. È necessario che le attività di cui al comma 1, lett. a-c, per le quali lo studente chiede il riconoscimento, siano certificate a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte. Ai fini del riconoscimento, se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; se l'attività è stata svolta invece presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessario che lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta. La certificazione deve, altresì, riportare il numero di ore dell'attività formativa svolta, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

8. Apposite Linee Guida di Ateneo disciplineranno i riconoscimenti di cui al comma 1 lett. d.

**Art. 18 – Riconoscimento Crediti Formativi
in caso di contemporanea iscrizione a due corsi di Studio**

1. Nei casi di contemporanea iscrizione ad altro corso di studi, il Consiglio di corso di laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento, anche parziale, dei crediti acquisiti dallo studente nell'altro corso di studi fino alla concorrenza massima di 1/3 dei CFU necessari per il conseguimento del titolo. Possono essere oggetto di riconoscimento entro i suddetti limiti e con le seguenti modalità:

- a. i crediti acquisiti nelle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative appartenenti a settori scientifico disciplinari comuni ai due Corsi di studio e aventi lo stesso numero di CFU. I suddetti crediti possono essere riconosciuti nei corrispondenti settori scientifico disciplinari degli insegnamenti previsti nel corso oppure come attività autonomamente scelta dello studente (TAF D);
- b. nel caso di attività formative mutate fra i due corsi di studio il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga a eventuali limiti quantitativi di CFU annuali previsti nel piano della Didattica Programmata del corso di laurea in L24;
- c. i crediti acquisiti nell'altro corso di studi in attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D) ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento;
- d. parte dei crediti, acquisiti in attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative appartenenti a settori scientifico disciplinari comuni ai due Corsi di studio, ma aventi differenti numero di crediti, possono essere riconosciuti nei corrispondenti settori scientifico disciplinari degli insegnamenti previsti nel corso;
- e. i crediti acquisiti nelle competenze linguistiche (TAF E) e/ o in abilità informatiche e telematiche (TAF F) possono essere riconosciuti qualora le predette competenze e abilità siano previste nel piano della Didattica programmata.

2. Nei casi di contemporanea iscrizione non possono essere oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio di corso di studio i crediti acquisiti, nell'altro corso di studi, nelle attività di tirocinio formativo e orientamento e/o di stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, e/o tirocinio pratico valutativo, laboratori associati a specifici settori scientifico disciplinari, poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso.

Art. 19 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del corso di laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle

necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. Il tutorato degli studenti iscritti al corso di laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito istituzionale del Dipartimento.
5. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 20 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il corso di studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Per quanto attiene alla decadenza dagli studi e alla rinuncia agli stessi si rinvia all'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo e alla normativa vigente in materia.
4. Il corso di studio non prevede la figura dello studente ripetente, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

Art. 21 – Valutazione dell'attività didattica

Il Consiglio di corso di studi attua le forme di valutazione della qualità della didattica previste dalla normativa vigente con le modalità del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo e le scadenze definite dal Presidio della Qualità di Ateneo.

Art. 22 – Modifiche al Regolamento

Relativamente alle modifiche al presente Regolamento si rinvia all'art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 23 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a partire dalla coorte 2025/2026.
2. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.

Allegato 1: Ordinamento didattico del CdS in vigore (dalla scheda SUA-CdS- Sez. Amministrazione-Sezione F)

Allegato 2: Tabella della Didattica Programmata